



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 331/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

Nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013.

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul rendiconto 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Borgo Vercelli (VC)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il relatore Cons. Mario Pischedda.

**PREMESSO**

La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, c. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, c. 7 della l. 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa

del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., c. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

### CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Borgo Vercelli (VC) sono emerse le seguenti criticità:

- 1) trend negativo della gestione di competenza nel quadriennio 2008-2011;
- 2) equilibrio di parte corrente garantito mediante l'utilizzo di entrate straordinarie e/o non ripetitive con dubbia attendibilità del loro accertamento;
- 3) disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II;
- 4) insufficiente determinazione della quota di avanzo d'amministrazione vincolata;
- 5) esistenza di residui attivi di dubbia esigibilità dei primi tre titoli del bilancio relativi ad esercizi precedenti il 2007, per un importo che incide in maniera determinante sul risultato di amministrazione;
- 6) mancata redazione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente;
- 7) inventario non aggiornato.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n.4112 in data 15 giugno 2013 a firma del Sindaco, del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Revisore contabile.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

### RITENUTO

**1.** La prima criticità riscontrata concerne il trend negativo della gestione di competenza per il quadriennio 2008/2011 come risultante dalla tabella 1.1 del questionario che si trascrive:

	2008	2009	2010	2011
<b>Accertamenti di competenza</b>	2.021.977,00	2.639.917,00	2.146.954,00	1.932.385,82
<b>Impegni di competenza</b>	2.081.656,00	2.655.019,00	2.177.275,00	1.948.494,17
<b>Saldo di competenza</b>	-59.679,00	-15.102,00	-30.321,00	-16.108,35

Nelle deduzioni l'Ente ha affermato che

*il disavanzo di competenza 2011 è ascrivibile alla mancata erogazione da parte della Regione Piemonte di contributi per assistenza scolastica per euro 11.516,51 e per minor introito di addizionale e elettrica per euro 6.000,00.*

Osserva la Sezione che una gestione di competenza in costante disavanzo è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente monitorata, rivedendo la complessiva gestione della spesa, al fine di un suo possibile contenimento, volto ad assicurare l'equilibrio della gestione di competenza, e ad evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio strutturale.

Appare opportuno richiamare il principio contabile n. 3 punto 60, lett. b) secondo il quale l'Ente "valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza,

*(differenza fra accertamenti ed impegni di competenza) al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all'inizio dell'anno. L'eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l'ausilio del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l'equilibrio economico-finanziario che l'equilibrio finale".* Nella fattispecie la Sezione, pur prendendo atto di quanto esposto dall'Ente per l'esercizio 2011, evidenzia che il disavanzo di gestione si è verificato anche nei tre esercizi precedenti.

**2.** La seconda criticità riguarda l'equilibrio di parte corrente. Dall'analisi congiunta delle tabelle 1.2 e 1.3 emerge che l'Ente ha raggiunto l'equilibrio di parte corrente destinando a spese correnti ordinarie l'importo di €70.375,00 relativo al recupero dell'evasione tributaria, atteso che lo stesso non risulta destinato a spese d'investimento e/o a spese correnti di natura straordinaria. La percentuale complessiva (4,73%) di spesa di parte corrente coperta da entrate di natura straordinaria è vicina al 5% delle spese correnti (percentuale presa a riferimento dal DM 24 settembre 2009 che detta i criteri per "l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari) e richiede particolare attenzione per la salvaguardia degli equilibri dei futuri esercizi.

Sul punto l'Ente ha preso atto della segnalazione ed ha affermato che in futuro provvederà a gestire correttamente tale accertamento.

Osserva la Sezione che l'art. 162 c.1 del TUEL individua tra i principi di bilancio quello del pareggio finanziario, precisando che *"la situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo"*. Il comma 6 a sua volta dispone che *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salva le eccezioni previste per legge"*.

In questo modo il legislatore ha inteso assicurare quell'equilibrio economico, la cui realizzazione è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Pertanto *"l'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente locale"* e *"la tendenza all'equilibrio economico deve essere ritenuta un obiettivo di gestione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, da sottoporre a costante controllo"* (Postulati e finalità dei principi contabili punto 23).

Quando il pareggio della parte corrente è raggiunto mediante il ricorso ad entrate straordinarie ci si trova di fronte ad un equilibrio precario: infatti le entrate di natura straordinaria (o non ripetitive), essendo originate da cause non permanenti, non danno alcuna garanzia che si ripetano (o che si ripetano nella stessa misura) negli esercizi successivi e, pertanto si profilano rischi di squilibrio per gli esercizi futuri.

Giova infine ricordare che il principio del pareggio del bilancio è stato previsto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che entrerà in vigore dal 2014, e legge 24 dicembre 2012 n. 243, emanata in attuazione della predetta riforma costituzionale e che sul punto entrerà in vigore

dal 2016, prevede che *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano ... b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti"*.

Inoltre nella scheda di sintesi erano stati chiesti chiarimenti in ordine agli atti di accertamento sottostanti l'accertamento dell'entrata in questione, atteso che per l'esercizio 2011 risultavano riscossioni nulle a fronte di accertamenti per €70.375,00 e che in nota alla tabella 1.6.4 era riportato *"si stanno predisponendo gli atti di accertamento per recupero evasione ICI"*.

Nelle deduzioni L'Ente ha affermato che

*In sede di analisi della documentazione amministrativo-contabile è emerso che vari tributi o imposte comunali, in particolare ICI, registravano una significativa percentuale di evasione. Al fine di contrastare tale fenomeno si è avvalsi della collaborazione di una ditta esterna in affiancamento al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune. Tale procedura ha portato alla realizzazione di incassi dopo la verifica dell'anno 2007, ad euro 39.468,00.*

La risposta dell'Ente, che fa riferimento ad avvenute riscossioni senza peraltro fornire alcuna indicazione temporale, non dissolve i dubbi sull'effettività dell'accertamento e conseguentemente sull'effettivo raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente.

**3.** La terza criticità riguarda il disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi e quello dei residui passivi relativi alla parte in conto capitale. In particolare dai dati della tabella 1.8.4, come corretti nel corso dell'istruttoria, risultano residui attivi dei titoli IV (€181.257,26) e V (€ 11.302,75) inferiori ai residui passivi del titolo II (€ 912.900,40) e la relativa differenza (€720.340,39) non trova capienza nell'ammontare del fondo cassa (€ 192.248,00). Tale disallineamento è ascrivibile in gran parte all'esercizio 2009.

Nelle deduzioni l'ente ha precisato che

*Nell'anno 2009 il Comune di Borgo Vercelli accendeva un mutuo di euro 650.000,00 finalizzato alla riqualificazione, copertura, lastre tombali, ed impianti elettrici del complesso cimiteriale e altro mutuo di euro 115.000,00 per interventi vari sull'edificio scolastico sede della Scuola Materna e Media e per i quali si sono accertate le entrate ed impegnato le spese. I lavori sull'edificio scolastico pari ad euro 115.000,00 sono stati appaltati e sono in fase di ultimazione, mentre i lavori sul complesso cimiteriale per euro 650.000,00 a tutt'oggi non sono stati appaltati per diverse scelte poste in essere dall'amministrazione comunale. Pertanto l'importo è confluito nei residui passivi e utilizzato, in termini di cassa a sostenere la momentanea carenza di liquidità per le spese correnti piuttosto che fare ricorso all'onerosa anticipazione di cassa. Si assicura che nel corso dell'esercizio 2013 tali lavori verranno appaltati".*

Osserva la Sezione che questo disallineamento è indice di una grave criticità. Infatti, da un lato evidenzia l'avvenuto utilizzo per cassa delle entrate in conto capitale per far fronte alle spese correnti senza che sia stato ricostituito l'ammontare dei fondi utilizzati. In particolare si evidenzia che nell'esercizio 2011 sono stati utilizzati fondi di parte capitale per finanziare spese correnti per €528.092,39 corrispondenti al 35,5% degli impegni di spesa corrente dell'esercizio 2011 pari ad €1.487.436,82.

Il mancato reintegro delle somme destinate alle spese in conto capitale (e quindi vincolate per destinazione), utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti, costituisce una criticità gestionale alla quale occorre porre rimedio con urgenza.

Al riguardo giova richiamare l'art. 195 del TUEL il quale al primo comma prevede che *"Gli enti*

*locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222" ed al successivo terzo comma precisa che "Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti".*

L'obbligo di immediato ripristino delle risorse vincolate utilizzate è finalizzato ad evitare situazioni di illiquidità non facilmente risolvibili che peraltro potrebbero verificarsi nel caso in esame, atteso che, a fronte di un importo complessivo dei lavori di €650.000,00 a fine 2011 esisteva un fondo cassa di soli 192.248,00.

Per un secondo aspetto il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma e/o del maggior costo dell'intervento.

Si osserva inoltre che la traslazione dei pagamenti relativi alle spese in conto capitale può costituire una modalità elusiva del rispetto del patto al quale l'Ente è sottoposto dall'esercizio 2013, e determina con l'andare del tempo una situazione di difficoltà nel rispetto del patto alla quale difficilmente si può rimediare e inoltre può cagionare danni erariali anche di importo notevole.

**4.** Un'ulteriore criticità deriva dall'insufficiente ammontare della quota di avanzo d'amministrazione vincolata. Dalla tabella 1.4 risulta un avanzo di amministrazione di €1.137,00 (che dai dati SIRTREL risulta essere interamente vincolato), mentre dalla tabella 1.8.3 risultano eliminati residui passivi relativi alla gestione in conto capitale per un importo (€24.303,72) superiore alle corrispondenti cancellazioni di residui attivi (€ 19.167,17). La relativa differenza (€ 4.836,55) non è confluita nella corrispondente quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione per spese in conto capitale che è pari a zero.

Sul punto l'Ente non ha controdedotto.

Al riguardo appare opportuno richiamare l'art. 188 del TUEL ed il principio contabile n. 3, punto 59 il quale, dopo aver chiarito che *"i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano risorse confluite nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria"*, precisa che *"I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione"*.

Nel caso in esame l'ammontare dei fondi che dovevano essere vincolati è superiore all'entità

dell'avanzo di amministrazione disponibile, che è uguale a zero.

**5.** Altra criticità riscontrata è relativa all'esistenza di residui attivi del titolo III del bilancio relativi ad esercizi precedenti il 2007, per un importo che incide in maniera determinante sul risultato di amministrazione. In particolare alla tabella 1.8.1 risultano residui attivi ante 2007 per €6.000 a fronte di un avanzo di amministrazione di €1.137,00 interamente vincolato.

L'Ente ha precisato che *"esiste contenzioso in atto con la Ditta Roan per il rimborso della somma di euro 6.000,00"*.

Osserva la Sezione che ai sensi dell'art. 228 del TUEL sussiste l'obbligo di procedere al riaccertamento dei residui, indipendentemente dalla loro anzianità. Per i residui attivi, esso consiste nella verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante questa verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente individua, oltre che i residui attivi riscossi, da riscuotere, ed insussistenti, anche quelli inesigibili e di dubbia esigibilità. Per questi ultimi il principio contabile n. 3, punto 101 prevede che *"i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita"*.

Si tratta di comportamenti necessari per bilanciare gli effetti negativi sul risultato di amministrazione che rispondono al principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario (Principio contabile n. 3 punti 45, 46 e 49, Principio contabile n. 2 punto 14).

La situazione di dubbia esigibilità del residuo attivo in questione, oggetto di una lite giudiziaria, appare indubbia e comporta un aggravamento del risultato d'amministrazione, già compromesso, come risulta da quanto esposto al punto precedente.

**6.** La sesta criticità riscontrata concerne la mancata redazione dell'elenco delle spese di rappresentanza che non è stato allegato al rendiconto 2011.

L'Ente ha affermato che non esiste un regolamento per spese di rappresentanza ed ha inviato un elenco redatto in data 15 giugno 2013, di spese indicate come *"spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2011"*, per complessivi €2.432,88.

Osserva la Sezione che l'art. 16 c. 26 del dl 138/2011 ha introdotto a partire dall'esercizio 2011 l'obbligo di allegare al rendiconto il prospetto contenente le spese di rappresentanza secondo lo schema tipo approvato con D.M. 23.01.2012, di trasmetterlo alla Sezione regionale della Corte dei conti e di pubblicarlo, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

In base all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, devono intendersi come spese di rappresentanza quelle sostenute dall'ente locale, a titolo di liberalità per migliorare la propria immagine senza che vi sia uno specifico obbligo in capo al diretto beneficiario. L'ufficialità dell'occasione e la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto costituiscono, infatti, gli elementi la cui ricorrenza consente all'Amministrazione, dismessa la veste impersonale ed astratta che caratterizza il normale espletamento delle sue funzioni, di assumere una soggettività

formale specificamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l'esterno. Ne discende che un'attività di rappresentanza non ha ragion d'essere nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, anche se questi siano intrattenuti con soggetti estranei all'Amministrazione. Analogamente l'idoneità al raggiungimento dei fini istituzionali va esclusa per quelle manifestazioni di saluti o di auguri in occasione di particolari eventi o ricorrenze (promozioni, trasferimenti, collocamento a riposo, nozze, ecc.) nei confronti di appartenenti alla stessa Amministrazione, ovvero per quelle che, travalicando il fine rappresentativo, si traducano in veri e propri atti di liberalità. Dal punto di vista economico si osserva che le spese in argomento rientrano, tra quelle tradizionalmente definite facoltative, cioè discrezionali anche nell'an e, pertanto, in base alle regole di buona amministrazione, esse non solo possono essere disposte solo se ed in quanto l'esigenza di rappresentatività dell'Ente sia stata preventivamente accertata e definita, nei suoi termini essenziali, in atti amministrativi generali o regolamentari, ma vanno attentamente ponderate quando la situazione finanziaria dell'Ente sia compromessa.

Nel caso in esame si ravvisa l'esistenza di spese che non sembrano possedere i predetti requisiti, anche in considerazione della mancanza del relativo regolamento.

**7.** L'ultima criticità riscontrata concerne il mancato aggiornamento dell'inventario che risulta aggiornato al 1994.

L'Ente ha dedotto che

*Con determinazione n.207 del 21/06/2011 veniva affidato a ditta esterna l'incarico per la revisione e l'accertamento dell'inventario dei beni comunali. A metà lavoro la ditta incaricata è fallita. E' stato richiesto al curatore fallimentare che sostituisce il fallito nell'esercizio dei diritti e delle azioni, la documentazione amministrativa inerente l'incarico e la banca dati dei beni comunali in possesso della società fallita. Si assicura che nell'esercizio 2013 verrà redatto nuovo inventario.*

Pur prendendo atto che l'Ente ha intenzione di aggiornare l'inventario, la Sezione evidenzia che l'art. 230 c. 6 del TUEL prevede l'obbligo per i comuni di aggiornare "annualmente" gli inventari. Il principio contabile n. 3 al punto 141 precisa che "L'inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell'esercizio conciliando, per le immobilizzazioni materiali, il dato fisico con quello contabile".

L'irregolarità va segnalata all'Amministrazione comunale perché adotti i provvedimenti organizzativi necessari non solo a garantire che la suddetta operazione avvenga, ma anche la stessa abbia un aggiornamento con cadenza annuale.

**8.** Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state contestate altre criticità che, alla luce della deduzioni fornite dall'amministrazione, si ritengono superate.

**9.** Sebbene le criticità segnalate siano gravi e mettono in pericolo gli equilibri finanziari del comune di Borgo Vercelli, prima di adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, la Sezione ritiene opportuno, al fine di avere un quadro più completo della situazione finanziaria dell'Ente, analizzare i dati risultanti dalla relazione sul rendiconto 2012, le cui linee guida sono già state approvate dalla Sezione Autonomie e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 186 del 9 agosto 2013). A tal fine invita l'organo di revisione a provvedere con cortese urgenza alla redazione del relativo questionario, non appena lo stesso sarà reso disponibile sul sistema SIQUEL.

In ogni caso appare opportuno che il Consiglio Comunale prenda atto sin da adesso dei contenuti della presente pronuncia ed assuma i provvedimenti necessari per il ripristino degli equilibri finanziari ed il superamento delle criticità evidenziate.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

**invita**

l'Amministrazione comunale di Borgo Vercelli (VC):

- 1) ad adottare i necessari provvedimenti per assicurare l'equilibrio della gestione di competenza rivedendo la complessiva gestione della spesa;
- 2) ad adottare le misure gestionali necessarie a prevenire qualsiasi compromissione dell'equilibrio della parte corrente assicurando un bilanciamento strutturale tra entrate e spese,;
- 3) a reintegrare le somme destinate alle spese in conto capitale utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti ed a porre in essere misure organizzative tali da consentire l'avvio degli interventi in conto capitale per i quali sono stati già riscossi i relativi fondi;
- 4) a determinare correttamente il risultato d'amministrazione, prevedendo l'esatto ammontare della quota vincolata;
- 5) a procedere al riaccertamento dei residui attivi dei primi tre titoli, stralciando dal conto del bilancio quelli di dubbia esigibilità o in alternativa a vincolare una quota di avanzo tale da consentire la copertura della relativa perdita.
- 6) a procedere alla redazione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo osservando quanto disposto dall'art.16 c.26 del dl 138/2011;
- 7) ad adottare i necessari provvedimenti per procedere all'aggiornamento degli inventari.

Sollecita l'Organo di revisione a procedere con solerzia alla compilazione e all'invio dei dati relativi all'esercizio 2012, non appena verrà comunicata l'apertura del sistema SIQUEL e ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgo Vercelli.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 11 settembre 2013.

Il Presidente f.f.- relatore

F.to (Dott. Mario PISCHEDDA)

Depositata in Segreteria il **12/09/2013**

Il Funzionario preposto

F.to (Dott. Federico SOLA)